



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
"L'Orientale"

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE"

(emanato con D.R. n. 162 del 17/02/2012 pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 52 del 2 marzo 2012)

Art. 29

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG

1. E' istituito il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG), in sostituzione del Comitato per le pari opportunità e del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.
2. Il CUG assume tutte le funzioni già attribuite ai Comitati di cui al comma 1. Il CUG promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nell'ambito lavorativo. Promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere, assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. Il Comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze allo stesso demandate dalla legge, dai contratti collettivi e da altre disposizioni.
3. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, individuati dal Rettore tra il personale docente e dal Direttore Generale tra il personale tecnico amministrativo. I componenti del CUG restano in carica 4 anni. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.
4. Il CUG può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti.
5. Il CUG è nominato con atto del Direttore Generale. Con il medesimo atto è individuato, tra i rappresentanti dell'Amministrazione, il Presidente del CUG.
6. Le ulteriori disposizioni inerenti alla composizione del CUG ed ai requisiti dei componenti sono dettate dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, nel rispetto della normativa vigente.
7. Il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso.
8. Il CUG redige, con cadenza annuale una dettagliata relazione sulla situazione del personale, riferita all'anno precedente. La relazione inerente l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro è trasmessa al Rettore e al Direttore Generale.